

nistro guardasigilli per impedire una simile profanazione. Ma creda, onorevole Pozzo, che il volere cristallizzare nelle forme antiche degli istituti nuovi è un errore gravissimo. Io mi ricordo che nei primi anni in cui mi trovavo alla Camera, faceva parte della Commissione, nella quale si discuteva della legge comunale, un collega il quale combatteva sistematicamente tutto ciò che non trovava riscontro nel diritto romano. (*Si ride*). Ed io continuavo a dirgli: ma badate che ora non siamo più ai tempi di Roma. Qui l'onorevole Pozzo fa lo stesso: come? Voi ammettete degli arbitri nominati due dalle parti ed uno dal presidente del Tribunale, i quali debbono esprimere un giudizio, e poi ammettete che questo giudizio venga sottoposto a degli amichevoli compositori!

Ebbene io non ci trovo in questo assolutamente nulla che offenda alcun principio nè di giustizia nè di equità, e quando noi salviamo la giustizia e la equità abbiamo salvato tutto ciò che è necessario in questa materia.

Finalmente l'onorevole Pozzo Marco ha combattuto anticipatamente l'articolo 25 *bis* perchè in questo articolo d'accordo fra Commissione e Ministero si stabilirebbe che il *referendum*, cioè l'ultimo atto che obbliga il Comune, avvenga dopo che i periti hanno giudicato.

Egli dice: Ma come, fate una lite e poi ammettete che una delle parti non accetti il giudicato? Rispondo che qui non siamo in materia di diritto civile: qui si tratta di diritto pubblico, degli interessi della collettività, e noi vogliamo che il voto del popolo avvenga quando si sa quale è la somma che si deve pagare all'appaltatore per eseguire il riscatto.

Quando noi ci troviamo di fronte all'interesse della collettività io credo che delle garanzie serie sieno assolutamente indispensabili.

Per le ragioni che ho esposte sono nell'impossibilità di accettare l'emendamento proposto dal mio amico onorevole Pozzo Marco, tanto più che in fondo egli fece piuttosto delle osservazioni e delle domande di schiarimenti che non delle vere proposte. La sola proposta che egli ha fatto era quella riguardante il termine, ma su quel punto non sarebbe possibile il cedere, perchè altrimenti si finirebbe per non applicare più la legge.

**Presidente.** Onorevole Pozzo Marco, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Pozzo Marco.** Io non intendo certo far perdere tempo alla Camera, e siccome

Ministero e Commissione hanno concordato il nuovo testo e credo che nessuna mia osservazione varrebbe a smuoverli, così non insisto.

**Presidente.** Viene ora la volta dell'onorevole Luzzatto Riccardo, il quale pure è iscritto a parlare.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di parlare.

**Luzzatto Riccardo.** I risultati della conferenza cui siamo stati chiamati ieri dai componenti la Commissione mi avevano già persuaso che non ci saremmo mai avvicinati ai criteri che informavano le mie proposte quanto al riscatto, ma, dico il vero, non avrei mai creduto che uscisse da quella conferenza un'edizione peggiorata di quello che era stato proposto. El'edizione è talmente peggiorata che io quasi mi era indotto a sostenere il mio emendamento tale e quale: ma io ammetto che per ottenere un qualche risultato pratico, si possa transigere assai, e perciò dirò con quali emendamenti io mi potrei indurre ad accettare le proposte della Commissione e ritirare le mie.

Mi spiego in poche parole.

Sulla massima del riscatto non c'è da discutere; non occorre ricordare che il diritto del riscatto c'è già nelle nostre leggi, nella legge di espropriazione, nel Codice civile, per cui è inutile che taluno venga a gridare allo scandalo perchè nella legge attuale si proclami il diritto a rescindere un contratto: questo diritto c'è già, tutta la questione oggi è concentrata in questo, nel determinare le modalità.

Ora qui si presentano due sistemi, il sistema dell'indennizzo pieno, il sistema dell'indennizzo meno pieno. L'indennizzo pieno lo comprenderei quando si trattasse di imprese di vera ed esclusiva proprietà privata.

Chi ha una proprietà può chiedere un indennizzo pieno, ma chi ha un'azienda per concessione comunale, chi ha fatto lucri non per merito proprio o dei suoi capitali soltanto, ma perchè ha avuto un monopolio concesso per troppo lungo termine, costui non può pretendere che gli utili che crede ancora di poter ottenere sieno utili costituenti un suo diritto assoluto, una sua proprietà che venga offesa da un riscatto.

Se avessimo avuto riguardo a questa speciale condizione, se avessimo avuto riguardo a questo, che quando trattiamo di indennizzare una impresa degli utili derivanti da un monopolio, non trattiamo il caso identico a quello in cui si vuol togliere la proprietà della cosa, non avremmo avuto